

Procedura per l'applicazione dei criteri di sospensione della qualifica di rifiuti di ceneri provenienti dagli impianti di incenerimento del legno

*Emanato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1¹,
della legge sulla gestione dei rifiuti*

1. Il regolamento stabilisce la procedura per l'applicazione dei criteri di sospensione della qualifica di rifiuti di ceneri provenienti dagli impianti di incenerimento del legno.

2. Nel presente regolamento sono utilizzati i seguenti termini.

2.1. Impianto di incenerimento del legno: dispositivo tecnico in cui il legno viene ossidato al fine di ottenere energia termica per un uso successivo.

2.2. Ceneri raccolte: ceneri provenienti da impianti di incenerimento del legno del produttore di ceneri, che non sono state controllate conformemente ai criteri di sospensione della qualifica di rifiuto di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

2.3. Ceneri ottenute: ceneri a norma dei requisiti di cui al paragrafo 3 del presente regolamento.

3. Ai fini del presente regolamento, le ceneri provenienti dagli impianti di incenerimento del legno sono considerate materie prime secondarie se:

3.1. dopo la sospensione della qualifica di rifiuto adeguata si prevede di vendere le ceneri al mercato per un uso successivo nella costruzione di rilevati di strada o terreno, che servirebbero da elementi fonoassorbenti, o nella fabbricazione di cemento, calcestruzzo, potassa e potassa caustica;

3.2. le ceneri soddisfano tutti i criteri di sospensione della qualifica di rifiuto di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

4. Il produttore di ceneri ai sensi del presente regolamento è l'entità dalla cui attività economica derivano le ceneri di cui al paragrafo 2, punto 2, del presente regolamento.

5. Un operatore che ha ottenuto un'autorizzazione per lo svolgimento delle attività inquinanti di categoria A o B e che gestisce le ceneri raccolte dagli impianti di incenerimento del legno e garantisce che le ceneri ottenute siano conformi ai criteri di sospensione della qualifica di rifiuto è considerato un responsabile del trattamento delle ceneri ai sensi del presente regolamento (di seguito responsabile del trattamento).

6. Il presente regolamento si applica a:

6.1. ceneri di legno corrispondenti al codice di classificazione dei rifiuti 10 01 01;

6.2. la frazione volatile di ceneri di legno catturata negli impianti di depurazione dell'aria degli impianti di incenerimento del legno;

6.3. ceneri di legno miste (miscela di tipi di ceneri di cui al paragrafo 6, punti 1 e 2, del presente regolamento).

7. Le ceneri raccolte sono considerate rifiuti nei casi specificati nella legge sulla gestione dei rifiuti, nonché nel caso in cui il responsabile del trattamento non sia in grado di certificare la conformità delle ceneri ottenute ai requisiti del presente regolamento.

8. Il responsabile del trattamento garantisce che:

8.1. per ciascun lotto di ceneri ottenute sia stata compilata e allegata una dichiarazione relativa alla conformità delle ceneri ottenute ai criteri di sospensione della qualifica di rifiuto applicabile di cui all'allegato 1 del presente regolamento (di seguito dichiarazione di conformità) (allegato 2 del presente regolamento);

8.2. la registrazione delle ceneri raccolte e ottenute sia effettuata in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari relative alle statistiche ufficiali di tutela ambientale e ai moduli di segnalazione per le attività inquinanti;

8.3. ogni lotto di ceneri ottenute sia identificabile durante il trasporto e si assicuri che il servizio ambientale dello Stato (di seguito servizio) possa ricevere, su richiesta, l'originale della dichiarazione di conformità dal responsabile del trattamento.

9. Il responsabile del trattamento redige la dichiarazione di conformità per via elettronica conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di redazione dei documenti elettronici.

10. Il responsabile del trattamento conserva la dichiarazione di conformità per un periodo di tre anni dalla data in cui è stata redatta e la presenta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del servizio.

11. Il responsabile del trattamento istituisce e mantiene un sistema di gestione della qualità per garantire la tracciabilità e il monitoraggio della qualità del processo di produzione delle ceneri.

12. Il sistema di gestione della qualità comprende una descrizione dettagliata del processo di ottenimento delle ceneri e di verifica della qualità, che include le seguenti informazioni:

12.1. la metodologia di campionamento utilizzata, le analisi delle proprietà fisico-chimiche effettuate per i campioni, l'etichettatura delle materie prime secondarie, la descrizione del processo di imballaggio e di stoccaggio;

12.2. i tipi di misure di controllo per la valutazione della conformità delle ceneri e il metodo di documentazione dei risultati;

12.3. la descrizione completa del ciclo di ottenimento delle ceneri e di verifica della qualità, nonché le informazioni sullo smaltimento delle ceneri ottenute e un piano d'azione, se le ceneri ottenute non sono smaltite entro un anno;

12.4. i criteri di conformità per la qualità delle ceneri ottenute conformemente all'allegato 1 del presente regolamento;

12.5. i dati identificativi (nome e cognome) e la posizione dei dipendenti del responsabile del trattamento incaricati di ogni fase del processo di ottenimento delle ceneri e di verifica della qualità;

12.6. le quantità stimate di ceneri ottenute.

13. Il responsabile del trattamento riesamina il sistema di gestione della qualità almeno una volta all'anno e ogniquale volta vengono modificate le proprietà fisico-chimiche delle ceneri ottenute.

14. Il responsabile del trattamento conserva le informazioni di cui al paragrafo 12 del presente regolamento per tre anni dalla data di raccolta del lotto di ceneri.

15. Su richiesta scritta delle autorità competenti nel settore della gestione dei rifiuti, il responsabile del trattamento trasmette le informazioni di cui al paragrafo 12 del presente regolamento alle autorità competenti entro 10 giorni lavorativi.

16. Il responsabile del trattamento, su richiesta scritta delle autorità competenti nel settore della gestione dei rifiuti, fornisce l'accesso a tutte le aree, i locali e la documentazione relativa all'ottenimento e allo stoccaggio delle ceneri al fine di verificare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.

17. Il responsabile del trattamento informa l'acquirente di ceneri che il processo di ottenimento delle ceneri e di verifica della qualità è effettuato tramite un sistema di gestione della qualità.

18. Il responsabile del trattamento può esportare le ceneri ottenute in altri paesi solo se l'autorità competente del paese di destinazione nel settore delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti riconosce i criteri di sospensione dell'applicazione della qualifica di rifiuto di cui all'allegato 1 del presente regolamento. Nel caso in cui le autorità del luogo di spedizione e del luogo di destinazione non possano concordare sulla loro classificazione, si applicano le condizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti.

19. Se il responsabile del trattamento o il servizio constata che uno qualsiasi dei lotti di cenere importati da altri paesi non soddisfa i criteri di sospensione della qualifica di rifiuto di cui al presente regolamento, l'intero lotto è considerato costituito da rifiuti da gestire correttamente.

Primo ministro
Ministro

(firma*)
(firma*)

Nome e cognome
Nome e cognome

* Il documento è stato firmato con una firma elettronica sicura

Allegato 1
al regolamento n.
«=TAP_DOC_NUMBER»
del Consiglio dei ministri «=TAP_DOC_DATE_GEN»

Criteri di sospensione della qualifica di rifiuto applicati per le ceneri di legno provenienti da impianti di incenerimento del legno

Criteri di sospensione della qualifica di rifiuto applicata	Criteri di auto-controllo
I. Requisiti di qualità per le ceneri raccolte	
Le ceneri raccolte devono essere conformi ai tipi di cenere di cui al paragrafo 6 del presente regolamento.	Le ceneri che non soddisfano le condizioni di cui al presente capitolo sono consegnate dal responsabile del trattamento agli impianti di smaltimento dei rifiuti pertinenti se consentono lo smaltimento dei rifiuti in questione conformemente all'autorizzazione rilasciata per il funzionamento degli impianti interessati secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia di inquinamento.
Le ceneri raccolte devono essere raffreddate e conservate in contenitori chiusi fino a ulteriore utilizzo.	

II. Requisiti di qualità per le ceneri ottenute	
1. Parametri generali di qualità delle ceneri ottenute: 1.1. Le ceneri ottenute non devono contenere oggetti estranei visibili. Sono corpi estranei: - i metalli ferrosi e non ferrosi; - la terra, il vetro, le pietre; - altre impurità. 1.2. La radioattività specifica del radionuclide ¹³⁷CS delle ceneri ottenute è ≤ 1 000 Bq/kg. 2. Parametri specifici di qualità delle ceneri ottenute secondo l'applicazione prevista: 2.1. il pH è ≥ 12,4 se le ceneri ottenute sono destinate a essere utilizzate nella costruzione di rilevati di strada o terreno, che servirebbero da elementi fonoassorbenti, o nella fabbricazione di cemento o calcestruzzo; 2.2. il pH è ≥ 10,0 e < 12,4 se le ceneri ottenute sono destinate a essere utilizzate nella produzione di carbonato di potassio di grado tecnico (potassa) o di idrossido di potassio di grado tecnico (potassa caustica). <u>Nota:</u> il responsabile del trattamento può anche utilizzare ceneri ottenute che soddisfano il criterio di cui al paragrafo 2, punto 1, del presente allegato per gli usi di cui al paragrafo 2, punto 2, del presente allegato. 3. La classificazione delle ceneri ottenute deve essere effettuata in conformità con i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006. Le ceneri ottenute sono conservate in confezioni chiuse dal responsabile del trattamento.	La qualità delle ceneri è valutata in base alla caratterizzazione fisica e chimica ottenuta mediante prove di laboratorio, comprese quelle contenute nelle specifiche tecniche degli acquirenti di ceneri. Su richiesta dell'acquirente di ceneri, sono effettuate altre prove di laboratorio secondo le specifiche supplementari dell'acquirente. Ogni lotto di ceneri raccolte è sottoposto a un'analisi di campioni rappresentativi. I campioni rappresentativi sono ottenuti secondo la procedura di campionamento inclusa nel sistema di gestione della qualità (ad esempio, metodologia di campionamento utilizzata, dimensione e numero del campione, elaborazione statistica). Il responsabile del trattamento garantisce che tali analisi siano effettuate e che i materiali siano raccolti e analizzati da un laboratorio di prova accreditato. Le analisi delle ceneri raccolte sono effettuate in laboratori di prova accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di valutazione, accreditamento e supervisione degli organismi di valutazione della conformità o in laboratori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea, in Turchia o nello Spazio economico europeo. Se il responsabile del trattamento dispone di apparecchiature di misurazione certificate e adeguate per le analisi e di uno specialista qualificato in grado di utilizzare tali apparecchiature, il responsabile del trattamento può, nell'ambito del sistema di gestione della qualità, raccogliere campioni rappresentativi ed effettuare le analisi necessarie per conto proprio.

Allegato 2
al regolamento n.
«=TAP_DOC_NUMBER»
del Consiglio dei ministri «=TAP_DOC_DATE_GEN»

**Dichiarazione di conformità delle ceneri ai criteri di sospensione della qualifica
di rifiuto**

1. Dati del responsabile del trattamento:

Denominazione della persona giuridica _____

Numero di registrazione _____

Indirizzo effettivo _____

Sede legale _____

Numero di telefono _____

E-mail _____

2. Lotto di ceneri ottenute:

numero _____

volume in tonnellate _____

3. Le ceneri ottenute in questo lotto sono conformi ai criteri di sospensione della qualifica di rifiuto di cui all'allegato 1 del regolamento n. «=TAP_DOC_NUMBER» del Consiglio dei ministri «=TAP_DOC_DATE_GEN» "Procedura per l'applicazione dei criteri di sospensione della qualifica di rifiuti di ceneri provenienti dagli impianti di incenerimento del legno".

4. Dichiaro che tutte le informazioni fornite nella dichiarazione sono complete e corrette.

5. Altre informazioni _____

6. Nome, cognome e posizione del rappresentante del responsabile del trattamento _____

QUESTO DOCUMENTO È STATO FIRMATO ELETTRONICAMENTE CON UNA FIRMA
ELETTRONICA SICURA E CONTIENE UNA MARCATURA TEMPORALE